



Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Ufficio Registro Automezzi

San Marino, 30 giugno 2010

CIRCOLARE N° 258

Oggetto: disposizioni applicative del D.D. n. 101/2010 – Scadenza revisione periodica dei veicoli.

Con decorrenza 1° luglio 2010 in applicazione degli articoli 1 e 2 del Decreto di cui all'oggetto si dispone che le date di scadenza della revisione periodica dei veicoli, in relazione ad alcune casistiche che si possono prospettare, dovranno essere assegnate come segue.

Per i veicoli usati provenienti da altri stati e da immatricolare c/o l'URA si dovranno ricondurre le scadenze di revisione periodica secondo quanto stabilito dalla nuova normativa.

Per le categorie di veicoli che rientrano nell'art. 1 D.D. n. 101/2010 e che hanno una anzianità non superiore a 4 anni, la scadenza della revisione periodica si dovrà ricondurre al 4° anno dalla data di 1^a immatricolazione. Tale disposizione si applica sia ai veicoli di cui alla Delibera n. 23 del 12.12.2002 (autovetture, motoveicoli, quadricicli, ciclomotori) che consente l'immatricolazione senza v/p, che a quelle categorie che necessitano di v/p.

Per le categorie di veicoli che rientrano nell'art. 2 D.D. n. 101/2010, vista la frequenza annuale, a prescindere dalla loro anzianità si assegnerà comunque una scadenza di 1 anno con decorrenza dalla data della v/p di collaudo.

Taxi e N.C.C.

Le autovetture già immatricolate che vengono poi adibite a servizio pubblico da piazza (Taxi) o noleggio con conducente (N.C.C.) per le quali la nuova norma impone un controllo annuale, si stabilisce che la data di scadenza revisione di un anno venga assegnata dalla data del collaudo di riconoscimento del "servizio".

Nel caso in cui per tali autovetture venga fatta successivamente richiesta di eliminazione del "servizio", con il ripristino delle condizioni per l'uso privato, contestualmente alla verifica di competenza URA da eseguirsi c/o uno dei Centri Autorizzati si provvederà a far eseguire anche tutte le prove previste per la revisione periodica (con spesa da regolarizzare a parte dal richiedente c/o il Centro stesso) assegnando, a prescindere dalla anzianità dell'autovettura, una scadenza temporale di anni 2.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE

<p>Veicoli da sottoporre a revisione alla scadenza del 4° anno dalla data di immatricolazione (<u>successivamente</u> questi veicoli devono essere sottoposti a revisione <u>biennale</u>)</p> <p>(art. 1)</p>	<p>Veicoli da sottoporre a revisione ANNUALE</p> <p>(art. 2)</p>
Ciclomotori	Autobus (compresi i minibus e gli scuolabus)
Motocicli	Trattori stradali
Tricicli	Autosnodati
Quadricicli	Autocarri - mezzi d'opera-
Autovetture e promiscui	Autovetture adibite al servizio NCC e pubblico da piazza -taxi-
Autocarri di massa complessiva fino a 3500 kg	Autocarri di massa complessiva superiore a 3500 kg
Autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 3500 kg	Autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva superiore a 3500 kg
Autoveicoli per trasporto specifico di massa complessiva fino a 3500 kg	Autoveicoli per trasporto specifico di massa complessiva superiore a 3500 kg
Autocaravans	Autoveicolo ad uso speciale (autoambulanza) di soccorso o di trasporto
Rimorchi (compresi i TATS) di massa complessiva fino a 3500 kg	Rimorchi (trasporto di cose) di massa complessiva superiore a 3500 kg
Rimorchi ad uso speciale di massa complessiva fino a 3500 kg	Rimorchi ad uso speciale di massa complessiva superiore a 3500 kg
Rimorchi per trasporto specifico di massa complessiva fino a 3500 kg	Rimorchi per trasporto specifico di massa complessiva superiore a 3500 kg

Caravans	Rimorchi per il trasporto di persone aventi almeno 2 assi ed i semirimorchi
I carrelli appendice devono essere presentati a revisione insieme alla motrice alla quale sono abbinati	I carrelli appendice devono essere presentati a revisione insieme alla motrice alla quale sono abbinati
	Veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'art. 13 <i>(della legge 108/85)</i> ad esclusione dei veicoli d'epoca e dei veicoli di interesse storico e collezionistico di cui alla legge 16.01.97 n. 8 ed al decreto 02.04.98 n. 55 i quali sono sottoposti invece a revisione <u>quadriennale</u> <i>(vedi anche D.D. n. 80/2007)</i> .
Le macchine agricole e le macchine operatrici sono esenti dalla revisione periodica (art. 6 L. n. 107/85 così come modificato dalla Legge 27/3/90 n.45 art.7 in vigore dal 17/04/90); le stesse possono essere sottoposte a "Revisione Straordinaria".	

I casi non contemplati nella presente disposizione che si dovessero prospettare eventualmente in futuro saranno oggetto di ulteriori disposizioni.

IL DIRIGENTE
Avv. Marco Burgagni